

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti provinciali

C.I.G.: 6223686C26 Importo netto: € 131.295,50

Impresa aggiudicataria/affidataria: QUI! GROUP S.P.A.

P R E M E S S O

- Che con determinazione del Dirigente del Servizio “Servizi Generali” n. 20-119096/2015 del 17/04/2015, è stata affidata alla Società Qui! Group, con sede legale in Via XX Settembre, 29/7 – 16121 Genova, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell’Ente mediante richiesta di emissioni di buoni pasto del valore facciale di euro 7,00 per n. 23.000 buoni pasto;
- che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Servizio Servizi Generali Dott. Giovanni MONTEROSSO;
- che in data 20/04/2015 il RUP ha rilasciato apposita dichiarazione - agli atti - con cui attesta che nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario non sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- che con la determinazione del Dirigente del Servizio “Servizi Generali” n. 20-11909/2015 del 17/04/2015:
 - o è stato autorizzato l’affidamento della fornitura con procedura negoziata mediante sottoscrizione di apposito modulo contrattuale e delle relative appendici predisposti dalla Società;
 - o si dà atto che l’impresa QUI! GROUP con sede in Genova ha offerto un sconto del 18,45% sul valore nominale della fornitura di euro 161.000,00=, determinando quindi l’importo netto di contratto in euro 131.295,50= oltre IVA di legge;
 - o il dirigente del Servizio ha dichiarato che ai sensi dell’art. 26 c.3 della L.488/1999 e s.m.i. (ora art. 1,c.3 e c.13 del D.L. 95/2012 convertito

in L. 07/08/2012 n. 135 non vi sono convenzioni attive su centrali di committenza;

- che per la stipulazione del contratto sono state espletate le verifiche in merito ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e i certificati sono in corso di validità;
- che il DURC è stato rilasciato in data 22/04/2015 dallo sportello unico Inps della sede di Genova ed è depositato agli atti;
- che si è proceduto in data 26 aprile 2015 ad effettuare la pubblicità prevista dagli art. 66 e 124 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- che il Servizio sostitutivo in argomento è stato finanziato sugli interventi dell'esercizio provvisorio 2015 elencati nella determina di cui sopra;
- che con nota prot. n. 58592/2015 del 20/04/2015 il Dirigente di Staff del Servizio "Servizi Generali" ha comunicato l'autorizzazione all'esecuzione anticipata della prestazione dal 17/04/2015 (all. A).

QUANTO SOPRA PREMESSO

T R A

La Città Metropolitana di Torino rappresentata dal Dirigente del Servizio **Dott. Giovanni MONTEROSSO** in qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto della Provincia quest'ultimo applicabile ai sensi della disciplina normativa transitoria dettata dal comma 16 dell'art. 1 della legge 56/2014 nonchè della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014, domiciliato in C.so Inghilterra 7 –Torino, (presso la sede del suo servizio);

E

Il Sig. Rodolfo CHIRIACO, in qualità di Legale Rappresentante della Società QUI! GROUP, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa in Genova Via XX Settembre 29

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Città Metropolitana di Torino, come sopra rappresentata conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida a QUI! GROUP S.p.a. , sede legale in Via XX Settembre, 29/7 – Genova la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti, sostitutivi del servizio di mensa, del valore facciale di euro 7,00 per n. 23.000 buoni complessivi della cui avvenuta consegna si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

Art. 3

La fornitura è regolata dalla determinazione n. 20-11909/2015 del 17/04/2015 e specificatamente dai seguenti elaborati già sottoscritti dal fornitore e depositati agli atti di questa amministrazione:

- nota di QUI! GROUP S.p.a. prot. N. RM_AC/LM/64, agli atti del Servizio, di disponibilità a procedere alla fornitura alle condizioni economiche ivi indicate; modulo previsionale complessivo per la durata contrattuale inviato alla Società QUI! GROUP S.p.a; appendice integrative al contratto in data 20/04/2015; Contratto di fornitura buoni pasto in data 20/04/2015.

Art. 4

Per la fornitura di cui al presente atto il fornitore ha offerto il ribasso del 18,45% sull'importo nominale della fornitura di euro 161.000,00= per cui l'importo netto contrattuale risulta essere di euro 131.295,50=.

Art. 5

Il fornitore come sopra rappresentato, nell'accettare l'affidamento, dichiara espressamente di essersi attenuto, per i servizi già eseguiti e di attenersi, per quelli ancora da eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni dei citati elaborati già sottoscritti per accettazione e che qui si intendono espressamente richiamati.

Art. 6

Il fornitore come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio del competente Servizio della Città Metropolitana, C.so Inghilterra 7 - Torino.

Art. 7

Le parti danno atto, che la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui

all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva come previsto dal combinato disposto dell'art. 1 c. 3 e c.13 del D.L. 95/2012.

Art. 8

Per il presente contratto la revisione dei prezzi è consentita nei termini previsti dall'art. 115 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. fatto salvo quanto indicato negli elaborati a corredo del contratto.

I pagamenti, saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Città Metropolitana di Torino - Unicredit S.p.a. Agenzia 54, via Bogino n. 12 - Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana di Torino, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

Si richiamano l'applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. 192/2012.

Il presente contratto della durata di mesi 3 (tre) viene perfezionato in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così come modificato, dall'articolo 74 del D.Lgs. 118/2011, a sua volta modificato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto è soggetto a risoluzione qualora per i vincoli di finanza pubblica la Città Metropolitana di Torino non possa iscrivere nei propri

stanziamenti di bilancio un importo corrispondente al corrispettivo pattuito. Verificandosi tale condizione il contratto si intende risolto “ipso jure” a far tempo dall’avvenuta comunicazione da parte della Città Metropolitana di Torino al contraente, senza oneri e/o penalità aggiuntivi a carico dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile. Fino all’avvenuta risoluzione il contratto mantiene validità ed esplica i suoi effetti per il contraente tenuto ad adempiere alla prestazione convenuta e per la Città Metropolitana di Torino tenuta a corrispondere il corrispettivo per la quota parte della misura convenuta, corrispondente al servizio espletato. Con la sottoscrizione del contratto, peraltro la parte accetta espressamente la clausola risolutiva e rinuncia a far valere in tutte le sedi giudiziali o stragiudiziali, azioni o pretese aventi causa nella stessa”.

Art. 9

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell’art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 10

Per quanto attiene al Subappalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia;

Art. 12

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 13

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni, vigenti in materia, nonchè quant’altro disposto dagli elaborati indicati all’art. 3 del presente atto. Si dà atto che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i. per il presente contratto non e' richiesta la documentazione in materia di antimafia.

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico del fornitore affidatario.

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA ed ai sensi dell'art. 5, comma 2°, e dell'art. 1 lett. B della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 la su estesa scrittura e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta di bollo sul presente originale informatico è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23.01.2004 ora abrogato da D.M. 17.06.2014 art. 6, su comunicazione n. prot. 022878 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nella misura di euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima All. A al D.P.R. 26/10/1972 n. 642. e s.m.i.

Allegati:

A) nota prot. n. n. 58592/2015 del 20/04/2015

I codici fiscali delle parti contraenti sono i seguenti:

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: 01907990012;

- QUI! GROUP: 03105300101

A seguito dell'apposizione su tale atto - redatto in forma elettronica - della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertorizzazione, dal Segretario Generale o da suo sostituto.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare di approvare espressamente quelle di cui all'art. 8.